

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1979

recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio

(79/267/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che una classificazione per ramo è necessaria allo scopo di determinare, in particolare, le attività che formano oggetto dell'autorizzazione obbligatoria ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49 e 57,

considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva talune mutue che, in virtù del loro regime giuridico, soddisfano condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie specifiche ; che occorre altresì escludere taluni enti la cui attività abbraccia solo un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata ;

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, per agevolare l'accesso alle attività di assicurazione sulla vita ed il loro esercizio è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo ; che per realizzare questo scopo e nel contempo assicurare una protezione adeguata degli assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare, in particolare, le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazione vita ;

considerando che negli Stati membri sono in vigore regolamentazioni ed usi diversi per quanto riguarda il cumulo dell'assicurazione vita e delle assicurazioni danni ; che occorre vietare alle nuove imprese di continuare a praticare tale cumulo ; che è opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di permettere alle imprese esistenti che praticano tale cumulo di continuare a praticarlo purché adottino una gestione distinta per ciascuna loro attività, affinché vengano salvaguardati i rispettivi interessi degli assicurati vita e degli assicurati danni e gli obblighi finanziari minimi di una delle attività non siano sopportati dall'altra attività ; che, qualora una di queste imprese desideri stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi il ramo vita, è necessario che essa apra a tal fine una filiale che potrà beneficiare, in via transitoria, di talune agevolazioni ; che è inoltre opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di obbligare le imprese esistenti che praticano il cumulo, stabilite nel loro territorio, a porre fine a detto cumulo ; che è peraltro opportuno esecitare un particolare con-

⁽¹⁾ GU n. C 35 del 28. 3. 1974, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 140 del 13. 11. 1974, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. C 109 del 19. 9. 1974, pag. 1.

trollo sulle imprese specializzate quando un'impresa di assicurazione danni appartenga allo stesso gruppo finanziario cui appartiene un'impresa di assicurazione vita ;

considerando che in ciascuno Stato membro l'assicurazione vita è soggetta ad autorizzazione ed a controllo amministrativi ma che occorre precisare le condizioni per la concessione o la revoca dell'autorizzazione ; che è indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione stessa ;

considerando che, per quanto riguarda le riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, si possono adottare le stesse regole previste per le assicurazioni danni, ossia : localizzazione nel paese d'esercizio, applicabilità della regolamentazione di tale paese per quanto riguarda i metodi di calcolo, determinazione delle categorie d'investimento e valutazione delle attività ; che un coordinamento di queste diverse materie pur apparendo opportuno, non è tuttavia indispensabile nel quadro della presente direttiva e può essere realizzato in un secondo tempo ;

considerando che è necessario che le imprese di assicurazione dispongano, oltre che delle riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, sufficienti a far fronte agli impegni contrattati, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero e, con l'accordo dell'autorità di controllo, da elementi impliciti del patrimonio, onde far fronte al carattere aleatorio dell'esercizio ; che, per garantire sotto questo profilo, che gli obblighi imposti siano determinati in base a criteri oggettivi, tali da consentire alle imprese aventi la stessa entità di competere su un piano di parità, occorre prevedere che questo margine sia commisurato al complesso degli impegni dell'impresa ed alla natura e gravità dei rischi delle diverse attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva ; che tale margine deve dunque essere diverso a seconda che si tratti di rischi d'investimento, di rischi di mortalità o soltanto di rischi di gestione ; che esso quindi deve essere determinato in funzione ora delle riserve matematiche e dei capitali sotto rischio presi a carico dall'impresa, ora dei premi o contributi incassati, ora unicamente delle riserve, ed ora in funzione dei fondi delle associazioni tontinarie ;

considerando che è necessario esigere un fondo di garanzia il cui importo e la cui composizione siano tali da fornire la garanzia che le imprese dispongano di mezzi adeguati fin dal momento della loro costituzione e che, nel corso dell'attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un livello minimo di sicurezza ; che tale fondo di garanzia deve essere costi-

tuito nella sua globalità o per una parte determinata da elementi espliciti del patrimonio ;

considerando che è necessario prevedere misure per il caso che la situazione finanziaria dell'impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni ;

considerando che le regole coordinate riguardanti l'esercizio delle attività di assicurazione diretta all'interno della Comunità devono in linea di massima applicarsi a tutte le imprese che operano sul mercato e quindi anche alle agenzie ed alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata fuori della Comunità ; che è tuttavia opportuno prevedere, quanto alle modalità di controllo, disposizioni particolari nei confronti di tali agenzie e succursali, in quanto il patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di fuori della Comunità ;

considerando che occorre prevedere la conclusione di accordi di reciprocità con uno o più paesi terzi, al fine di permettere l'attenuazione di tali condizioni speciali, pur rispettando il principio che le agenzie e le succursali di tali imprese non devono ottenere un trattamento più favorevole delle imprese della Comunità ;

considerando che talune disposizioni transitorie sono necessarie soprattutto per permettere alle piccole e medie imprese esistenti di adattarsi alle norme che devono essere adottate dagli Stati membri in attuazione della presente direttiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 53 del trattato ;

considerando che l'articolo 52 del trattato è direttamente applicabile dopo la fine del periodo transitorio e che conseguentemente, da quel momento, non occorre più adottare direttive per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ; che tuttavia le disposizioni relative alle prove d'onorabilità e d'assenza di fallimento di cui alla direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾ da una parte, non costituiscono restrizioni in senso proprio e, dall'altra, sono richieste anche nell'assicurazione sulla vita ; che esse devono di conseguenza essere inserite nella presente direttiva di coordinamento ;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle norme coordinate e prevedere a tal fine una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo settore,

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 20.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta, praticata dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite :

1. le seguenti assicurazioni ove risultino da un contratto :
 - a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di vita, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione vita con controassicurazione, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità ;
 - b) l'assicurazione di rendita ;
 - c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione vita, ossia in particolare le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni vita ;
 - d) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata « permanent health insurance » (assicurazione malattia, a lungo termine, non rescindibile) ;
2. le seguenti operazioni, ove risultino da un contratto, sempreché siano soggette al controllo delle autorità amministrative competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private e siano autorizzate nel paese di attività :
 - a) le operazioni tontinarie che comportano la costituzione di associazioni che riuniscono aderenti per capitalizzare in comune i loro contributi e per ripartire i fondi in tal modo raccolti tra i superstiti o tra gli aventi diritto dei deceduti ;
 - b) le operazioni di capitalizzazione basate su una tecnica attuariale che comporta, quale corrispettivo di versamenti unici o periodici fissati anticipatamente, impegni determinati in ordine alla loro durata e al loro importo ;

c) le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, ossia le operazioni che, per l'impresa interessata, consistono nel gestire gli investimenti, in particolare le attività rappresentative delle riserve degli enti che erogano le prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività ;

d) le operazioni di cui alla lettera c), quando sono accompagnate da una garanzia assicurativa, relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo ;

e) le operazioni effettuate da società assicuratrici, quali quelle previste dal codice francese delle assicurazioni, nel libro IV, titolo 4, capitolo 1 ;

3. le operazioni dipendenti dalla durata della vita umana, definite o previste dalla legislazione delle assicurazioni sociali, quando sono praticate o gestite conformemente alla legislazione di uno Stato membro da imprese d'assicurazione a proprio rischio.

Articolo 2

La presente direttiva non riguarda :

1. ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, punto 1, lettera c), della presente direttiva, i rami definiti nell'allegato della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾, denominata in appresso « prima direttiva di coordinamento danni » ;
2. le operazioni degli enti di previdenza e di assistenza che accordano prestazioni variabili in base alle risorse disponibili e che determinano forfettariamente il contributo dei loro iscritti ;
3. le operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di cui all'articolo 1, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, siano gli impegni risultanti da tali operazioni coperti o meno integralmente ed in ogni momento da riserve matematiche ;

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

4. le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, punto 3.

Articolo 3

La presente direttiva non riguarda :

1. gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora tali prestazioni siano erogate in natura ;
2. le mutue assicuratrici :
 - il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso e
 - per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività contemplate dalla presente direttiva non superi 500 000 unità di conto durante tre anni consecutivi. Se tale importo è superato durante tre anni consecutivi la presente direttiva si applica a decorrere dal quarto anno.

Articolo 4

La presente direttiva non riguarda, salvo eventuali modifiche del rispettivo statuto per quanto riguarda la competenza, il « Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen », esistente in Germania e la « Caisse d'Épargne de l'État » nel Lussemburgo.

Articolo 5

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

- a) unità di conto : l'unità di conto europea (UCE) definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ ; ogni volta che viene fatto riferimento all'unità di conto nella presente direttiva, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente, per il quale sono disponibili i controvalori dell'UCE in tutte le monete della Comunità ;

- b) congruenza : la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta ;
- c) localizzazione delle attività : la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro, senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive quali l'iscrizione di ipoteche ; le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale essi sono realizzabili ;
- d) capitale sotto rischio : il capitale uguale al capitale « decesso », diminuito della riserva matematica del rischio principale.

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Sezione A

Condizioni di accesso

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso nel proprio territorio alle attività contemplate dalla presente direttiva.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato :
 - a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale nel territorio di tale Stato ;
 - b) dall'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato ;
 - c) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui alla lettera a) o alla lettera b), estende nel territorio di questo Stato le sue attività ad altri rami ;
 - d) dall'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attività al di fuori di detta parte.
3. Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

Articolo 7

1. L'autorizzazione è valida per l'intero territorio nazionale, a meno che, nella misura in cui la legislazione nazionale lo permette, il richiedente domandi l'autorizzazione ad esercitare la propria attività soltanto in una parte del territorio nazionale.

2. L'autorizzazione è concessa per ramo. La classificazione dei rami figura in allegato. L'autorizzazione copre l'intero ramo, a meno che il richiedente intenda coprire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo.

Le autorità di controllo possono limitare l'autorizzazione richiesta per uno dei rami alle attività contenute nei programmi di cui agli articoli 9 e 11.

3. Ogni Stato membro può concedere l'autorizzazione per più rami, sempreché la legislazione nazionale consenta di esercitarli contemporaneamente.

Articolo 8

1. Ogni Stato membro esige che le imprese che si costituiscono nel suo territorio e richiedono l'autorizzazione :

a) adottino una delle forme seguenti :

— per quanto riguarda il Regno del Belgio :

« société anonyme »/« naamloze vennootschap », « société en commandite par actions »/« vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen », « association d'assurance mutuelle »/« onderlinge verzekeringsmaatschappij », « société coopérative »/« coöperatieve vennootschap » ;

— per quanto riguarda il Regno di Danimarca :

« aktieselskaber », « gensidige selskaber » ;

— per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania ;

« Aktiengesellschaft », « Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit », « öffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen » ;

— per quanto riguarda la Repubblica francese :

« société anonyme », « société à forme mutuelle à cotisations fixes », « société à forme tontinière » ;

— per quanto riguarda l'Irlanda :

« incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited », « societies registered under the Industrial and Provident Societies

Acts » et « societies registered under the Friendly Societies Acts » ;

— per quanto riguarda la Repubblica italiana :

società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione e gli istituti di diritto pubblico di cui all'articolo 1883 del codice civile ;

— per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo :

« société anonyme », « société en commandite par actions », « association d'assurances mutuelles », « société coopérative » ;

— per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi :

« naamloze vennootschap », « onderlinge waarborgmaatschappij » ;

— per quanto riguarda il Regno Unito :

« incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited », « societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts », « societies registered under the Friendly Societies Acts », l'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's ;

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma riconosciuta dal diritto pubblico o suo equivalente, purché lo scopo di tali enti sia quello di svolgere attività assicurativa a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato ;

b) limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla presente direttiva e alle operazioni che direttamente ne derivano ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale ;

c) presentino un programma di attività conforme all'articolo 9 ;

d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo 20, paragrafo 2.

2. L'impresa che sollecita l'autorizzazione per l'estensione della propria attività ad altri rami, o, nel caso previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), ad un'altra parte del territorio, deve presentare un programma di attività conforme all'articolo 9 per quanto riguarda questi altri rami o quest'altra parte del territorio.

Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del minimo del margine di solvibilità di cui all'articolo 19 e che possiede il fondo di garanzia di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2.

3. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri applichino disposizioni che prevedono la necessità di una qualifica tecnica dei dirigenti, né a che richiedano l'approvazione dello statuto, delle condizioni generali e speciali dei contratti, delle basi tecniche, specie per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all'articolo 17, e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo.

4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato.

Articolo 9

Il programma di attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2 deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti :

- a) la natura degli impegni che l'impresa si propone di assumere ; le condizioni generali e speciali che essa si propone di usare nei contratti ;
- b) le basi tecniche su cui l'impresa intende impostare ciascuna categoria di operazioni, in particolare gli elementi necessari per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all'articolo 17 ;
- c) i principi direttivi in materia di riassicurazione ;
- d) gli elementi che costituiscono il minimo del fondo di garanzia ;
- e) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione ed i mezzi finanziari destinati a farvi fronte ;

esso deve inoltre contenere per i primi tre esercizi sociali :

- f) la probabile situazione di cassa ;
- g) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrate e di spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva ;
- h) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro esige che l'impresa che abbia la propria sede sociale nel territorio di un altro Stato membro e che chieda l'autorizzazione per l'apertura di un'agenzia o di una succursale :

- a) comunichi il proprio statuto e l'elenco degli amministratori ;
- b) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale, attestante i rami che l'impresa interessata è abilitata a praticare e che essa dispone del minimo del fondo

di garanzia o, se è più elevato, del minimo del margine di solvibilità calcolato conformemente all'articolo 19, e indicante i rami in cui essa esercita effettivamente la propria attività nonché i mezzi finanziari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e) ;

- c) presenti un programma di attività conforme all'articolo 11 ;
- d) designi un mandatario generale che abbia il domicilio e la residenza nel paese ospite e sia dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa nei confronti dei terzi ed a rappresentarla dinanzi alle autorità e alle giurisdizioni del paese ospite ; se il mandatario è una persona giuridica, deve avere la sede sociale nel paese ospite e deve designare a sua volta, per rappresentarlo, una persona fisica che risponda alle condizioni sopra indicate. Il mandatario designato non può essere ricusato dallo Stato membro se non per motivi inerenti alla sua onorabilità o alla sua qualifica tecnica, alle condizioni applicabili ai dirigenti delle imprese che hanno la loro sede sociale nel territorio dello Stato interessato.

2. Ciascuno Stato membro esige, per l'estensione delle attività dell'agenzia o succursale ad altri rami o ad altra parte del territorio nazionale nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), che il richiedente presenti un programma di attività conforme all'articolo 11 e che soddisfi alle condizioni definite nel paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

3. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri applichino disposizioni che esigono, per tutte le imprese di assicurazione, l'approvazione delle condizioni generali e speciali dei contratti, delle basi tecniche, specie per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all'articolo 17 e di qualsiasi altro documento necessario per il normale esercizio del controllo.

4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato.

Articolo 11

1. Il programma di attività dell'agenzia o succursale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti :

- a) la natura degli impegni che l'impresa si propone di assumere nel paese ospite ; le condizioni generali e speciali che essa si propone di usare nei contratti ;

- b) le basi tecniche su cui l'impresa intende impostare ciascuna categoria di operazioni, in particolare gli elementi necessari per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all'articolo 17 ;
- c) i principi direttivi in materia di riassicurazione ;
- d) la situazione del margine di solvibilità e del fondo di garanzia dell'impresa, di cui agli articoli 18, 19 e 20 ;
- e) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione e i mezzi finanziari destinati a farvi fronte ;

esso deve inoltre contenere per i primi tre esercizi sociali :

- f) la situazione probabile di cassa dell'agenzia o succursale ;
- g) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrate e di spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.

2. Il programma è accompagnato dallo stato patrimoniale e dal conto profitti e perdite dell'impresa per ciascuno dei tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, quando l'impresa ha meno di tre esercizi sociali, essa deve fornire tali elementi soltanto per gli esercizi già chiusi.

3. Il programma, accompagnato dalle osservazioni delle autorità incaricate di concedere l'autorizzazione, è trasmesso alle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale. Queste autorità fanno conoscere alle prime il loro parere nei tre mesi successivi al ricevimento dei documenti ; trascorso tale termine senza che le autorità consultate si siano pronunciate, il loro parere si presume favorevole.

Articolo 12

Ogni decisione di rifiuto deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.

Ciascuno Stato membro prevede un ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto.

Lo stesso ricorso è previsto nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa.

Articolo 13

1. Fatto salvo il paragrafo 3, nessuna impresa può cumulare nel territorio di uno Stato membro l'esercizio delle attività contemplate nell'allegato della prima direttiva di coordinamento danni con l'esercizio di quelle elencate nell'articolo 1 della presente direttiva.

2. Se un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato della prima direttiva di coordinamento danni ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività elencate nella presente direttiva, le autorità di controllo degli Stati membri nel cui territorio tali imprese hanno la propria sede sociale vigilano affinché i conti delle società interessate non siano falsati da convenzioni stipulate tra tali imprese o da qualsiasi accordo atto ad influenzare la ripartizione delle spese e delle entrate.

3. Fatto salvo il paragrafo 6, le imprese che praticano il cumulo delle due attività di cui al paragrafo 1 nel territorio di uno Stato membro al momento della notifica della presente direttiva, possono continuare a praticarvi tale cumulo purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'articolo 14.

4. Le imprese di cui al paragrafo 3 possono costituire negli altri Stati membri agenzie o succursali soltanto nei rami contemplati dall'allegato della prima direttiva di coordinamento danni.

5. Le imprese di cui al paragrafo 3, al momento dell'apertura di filiali negli altri Stati membri per esercitare le attività menzionate nella presente direttiva, possono ricorrere alle condizioni e facilitazioni di cui all'articolo 35, durante un periodo transitorio di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, purché non vi abbiano già installato un'agenzia o succursale che eserciti attività in rami non contemplati nella presente direttiva.

6. a) Ciascuno Stato membro può obbligare le imprese con sede sociale nel proprio territorio, a porre fine, entro termini da esso stabiliti, al cumulo delle attività che tali imprese esercitavano al momento della notifica della presente direttiva.

b) Ciascuno Stato membro può imporre tale obbligo, previa consultazione delle autorità di

controllo dello Stato membro della sede sociale, specialmente in merito al termine entro il quale deve essere effettuata questa operazione, anche alle agenzie ed alle succursali che sono stabilite nel suo territorio e che vi praticano il cumulo.

- c) Le agenzie e le succursali delle imprese di cui al paragrafo 3 che, all'atto della notifica della presente direttiva, esercitano nel territorio di uno Stato membro soltanto le attività di cui alla presente direttiva possono proseguirvi le loro attività. Quando un'impresa intende esercitare le attività di cui alla prima direttiva di coordinamento danni in tale territorio, essa può esercitare le attività di cui alla presente direttiva soltanto tramite una filiale.

Articolo 14

1. La gestione distinta di cui all'articolo 13, paragrafo 3, deve essere organizzata in modo che le attività disciplinate dalla presente direttiva e quelle disciplinate dalla prima direttiva di coordinamento danni siano separate affinché :

- non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati « vita » e degli assicurati « danni », e in particolare gli assicurati « vita » godano dei benefici provenienti da tale assicurazione come se l'impresa praticasse unicamente l'assicurazione vita ;
- gli obblighi finanziari minimi, in particolare i margini di solvibilità, che sono a carico di una delle attività ai sensi della presente direttiva o della prima direttiva di coordinamento danni, non siano sostenuti dall'altra attività.

Tuttavia, una volta adempiuti gli obblighi finanziari minimi alle condizioni di cui al primo comma, secondo trattino e purché se ne informi l'autorità competente, l'impresa può utilizzare gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili per l'una o l'altra attività.

Le autorità di controllo, mediante l'analisi dei risultati delle due attività, vigilano affinché sia rispettato il presente paragrafo.

2. a) Le scritture contabili devono essere effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati per ciascuna delle due attività vita e danni. A tale scopo, l'insieme delle entrate (in particolare premi, versamenti dei riassicuratori, redditi finanziari) e delle spese (in particolare prestazione di assicurazione, versamenti alle riserve

tecniche, premi di riassicurazione, spese di funzionamento per le operazioni di assicurazione) sono ripartite in base alla loro origine. Gli elementi comuni alle due attività sono imputati secondo un criterio di ripartizione che deve essere approvato dall'autorità di controllo competente.

- b) Le imprese devono, in base alle scritture contabili, elaborare un documento da cui risultino in modo distinto gli elementi corrispondenti a ciascuno dei margini di solvibilità, in conformità dell'articolo 18 della presente direttiva e dell'articolo 16, paragrafo 1, della prima direttiva di coordinamento danni.

3. In caso di insufficienza di uno dei margini di solvibilità, le autorità di controllo applicano all'attività in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dalla corrispondente direttiva, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra attività. In deroga al paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, queste misure possono comportare l'autorizzazione di trasferimento da una attività all'altra.

Sezione B

Condizioni di esercizio

Articolo 15

Gli Stati membri verificano in stretta collaborazione la situazione finanziaria delle imprese autorizzate.

Articolo 16

L'autorità di controllo dello Stato membro nel territorio del quale si trova la sede sociale dell'impresa deve verificare lo stato di solvibilità dell'impresa per l'insieme delle sue attività. Le autorità di controllo degli altri Stati membri sono tenute a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di effettuare tale verifica.

Articolo 17

1. Ciascuno Stato membro nel cui territorio un'impresa esercita la sua attività impone all'impresa di costituire adeguate riserve tecniche, comprese le riserve matematiche.

L'importo delle riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, è determinato in base alle norme fissate

dallo Stato membro interessato o, in mancanza, secondo le procedure stabilite da questo Stato.

2. Le riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, devono essere rappresentate da attività equivalenti, congrue e localizzate in ognuno dei paesi in cui si eserciti l'attività. Tuttavia, gli Stati membri potranno concedere delle attenuazioni alle regole della congruenza e della localizzazione delle attività. Le attenuazioni alla regola della congruenza tengono conto delle caratteristiche dell'assicurazione vita, che è soprattutto un'assicurazione di capitali e a lungo termine.

In considerazione della sua particolare situazione, il Lussemburgo può, fino al coordinamento delle legislazioni sulla liquidazione delle imprese, mantenere il proprio regime di garanzie relativo alle riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, esistente al momento della notifica della presente direttiva.

La regolamentazione del paese in cui si esercita l'attività stabilisce la natura delle attività ed eventualmente i limiti entro i quali esse possono essere ammesse a rappresentare le riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, nonché le norme per la valutazione di tali attività.

L'osservanza di tale regolamentazione può essere realizzata tramite l'intervento di una persona o di un ente esterno all'impresa, incaricato di controllare in loco che le attività rappresentative delle riserve tecniche, comprese le riserve matematiche siano conformi alla regolamentazione. È questo in particolare il ruolo del « Treuhänder » in Germania e del « tillidsmand » in Danimarca.

3. Se uno Stato membro ammette la rappresentazione delle riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, mediante crediti verso i riassicuratori, esso fissa la percentuale consentita. In questo caso tale Stato non può in deroga al paragrafo 2, esigere la localizzazione di detti crediti.

4. L'autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa, vigila affinché lo stato patrimoniale dell'impresa presenti, per le riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, voci attive equivalenti agli impegni contratti in tutti i paesi in cui l'impresa esercita la propria attività.

marginale di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività.

Il margine di solvibilità è costituito :

1. dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali ; tale patrimonio comprende in particolare :
 - il capitale sociale versato oppure, se si tratta di mutue, il fondo sociale versato ;
 - la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo sociale, quando la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o di questo fondo ;
 - le riserve, legali e libere, non corrispondenti agli impegni ;
 - gli utili riportati ;
2. qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati ;
3. su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede sociale e con l'accordo di tale autorità :
 - a) da un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa ; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti ; tale fattore può essere al massimo pari a 10 ; l'utile annuo stimato corrisponde alla media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività elencate all'articolo 1.

Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo stimato nonché gli elementi dell'utile realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione. Finché non sarà ottenuto tale accordo, tali elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa (sede, agenzia o succursale) esercita la propria attività.

Dopo che le autorità competenti avranno fissato la nozione di utili realizzati, la Commissione presenterà proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto

all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE ⁽¹⁾.

- b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al carico di acquisizione contenuto nel premio, dalla differenza tra la riserva matematica non zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al carico di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività « vita » e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; ma questa differenza è eventualmente ridotta dell'importo iscritto nell'attivo delle spese di acquisizione non ammortizzate;
- c) in caso di accordo delle autorità di controllo degli Stati membri interessati in cui l'impresa esercita la sua attività, alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

Articolo 19

Fatto salvo l'articolo 20, il minimo del margine di solvibilità è determinato come segue secondo i rami esercitati:

- a) per le assicurazioni di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 1, punto 3, tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti:

— primo risultato:

il numero che rappresenta un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %;

— secondo risultato:

per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi il numero che rappresenti un'ali-

quota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %;

per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1 %; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 %.

- b) per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 1, punto 1, lettera c), tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente:

— si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi;

— si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;

— si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unità di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le aliquote del 18 % e del 16 % sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono sommate.

La somma così ottenuta si moltiplica per il rapporto, riferito all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo aver detratto, nelle operazioni di riassicurazione, le cessioni e le retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore a 50 %.

Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come Lloyd's, il calcolo del margine di solvibilità è effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo è fissato annualmente e determinato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti concernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonché il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorità di controllo dei paesi nel cui territorio il Lloyd's è stabilito.

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'articolo 1, punto 1, lettera d), e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 1, punto 2, lettera b), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente articolo.

d) per le operazioni tontinarie di cui all'articolo 1, punto 2, lettera a), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1 % dei fondi delle associazioni.

e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'articolo 1, punto 2, lettere c), d) ed e), tale minimo deve essere pari :

— ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente articolo, nella misura in cui l'impresa assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1% delle riserve così calcolata nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni, più

— un'aliquota dello 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), secondo risultato, primo comma, del presente articolo nella misura in cui l'impresa assuma un rischio di mortalità.

Articolo 20

1. Un terzo del minimo del margine di solvibilità, quale è previsto all'articolo 19, costituisce il fondo di garanzia. Fatto salvo il paragrafo 2, esso è costituito almeno per il 50 % dagli elementi elencati nell'articolo 18, punti 1 e 2.

2. a) Il fondo di garanzia è comunque al minimo di 800 000 unità di conto.

b) Ogni Stato membro può prevedere la riduzione a 600 000 unità di conto del minimo del fondo di garanzia per le mutue, le società a forma mutualistica e quelle a forma tontinaria.

c) Per le mutue assicuratrici di cui all'articolo 3, punto 2, secondo trattino, seconda frase, non appena rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, e per le società a forma tonti-

naria, ogni Stato membro può autorizzare la costituzione di un minimo di fondo di garanzia di 100 000 unità di conto, portato progressivamente all'importo di cui alla lettera b) mediante quote successive di 100 000 unità di conto ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500 000 unità di conto.

d) Il minimo del fondo di garanzia di cui alle lettere a), b) e c) deve essere costituito dagli elementi elencati nell'articolo 18, punti 1 e 2.

3. Le mutue assicuratrici che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 10 possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle esigenze di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.

Articolo 21

1. Gli Stati membri non fissano alcuna regola riguardante la scelta delle attività che superano quelle rappresentanti le riserve di cui all'articolo 17.

2. Fatti salvi l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 24, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 26, paragrafo 1, ultimo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità delle attività mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese autorizzate.

3. Il presente articolo non pregiudica le misure che gli Stati membri, pur rispettando la regolamentazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dei paesi in cui si esercita l'attività e salvaguardando inoltre gli interessi degli assicurati, sono abilitati ad adottare in quanto proprietari o soci delle imprese in causa.

Articolo 22

1. Gli Stati membri non possono imporre alle imprese l'obbligo di cedere una parte delle loro sottoscrizioni relative alle attività di cui all'articolo 1, ad uno oppure a degli organismi determinati dalla regolamentazione nazionale.

2. a) A titolo eccezionale la Repubblica italiana può mantenere l'obbligo imposto alle imprese stabilite nel proprio territorio di cedere una parte delle loro sottoscrizioni all'Istituto nazionale di assicurazioni, a condizione che :

— non sia in alcun caso aumentata la portata di detto obbligo al momento della notifica della presente direttiva ;

— quando, al fine di definire il tasso della cessione obbligatoria, vige un requisito di anzianità dell'agenzia o della succursale stabi-

lita in Italia, si tenga conto inoltre di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha praticato i rami di cui all'articolo 1 nel territorio dello Stato membro in cui tale impresa ha la propria sede sociale. La competente autorità di detto Stato rilascia allora un certificato conforme a quello previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), riguardante l'intero periodo d'attività dell'impresa nei rami in questione.

- b) Tale problema sarà oggetto di un nuovo esame nel quadro di una seconda direttiva di coordinamento delle legislazioni in materia di assicurazione vita e recante le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi.

Articolo 23

1. Ciascuno Stato membro impone alle imprese aventi la loro sede sociale nel suo territorio, di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni, della loro situazione e del loro stato di solvibilità.

2. Gli Stati membri esigono dalle imprese che esercitano l'attività nel loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo, nonché i documenti statistici. Le autorità di controllo competenti si trasmettono i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo.

Articolo 24

1. Se un'impresa non si conforma alle disposizioni previste all'articolo 17, l'autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio essa esercita la propria attività può vietare, dopo aver informato della propria intenzione le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale, la libera disponibilità delle attività localizzate in tale Stato membro.

2. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all'articolo 19, l'autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

3. Se il margine di solvibilità non raggiunge più il fondo di garanzia definito all'articolo 20 o se questo fondo non è più costituito conformemente a detto articolo, l'autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale esige dall'impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

Detta autorità può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità delle attività dell'impresa. Essa ne informa le autorità degli Stati membri sul territorio dei quali l'impresa è ugualmente autorizzata, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse misure.

4. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 3, le autorità di controllo competenti possono adottare inoltre tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

5. Le autorità di controllo degli Stati membri sul territorio dei quali l'impresa in questione è stata ugualmente autorizzata, collaborano per l'esecuzione delle misure di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 25

1. Ciascuno Stato membro consente alle imprese autorizzate di trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti se il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il margine di solvibilità necessario.

Le autorità di controllo interessate si consultano prima di autorizzare il trasferimento.

2. Una volta ammesso dall'autorità nazionale competente, il trasferimento diventa opponibile di pieno diritto agli assicurati interessati.

Sezione C

Revoca dell'autorizzazione

Articolo 26

1. L'autorizzazione concessa dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa può essere revocata da questa autorità quando l'impresa :

- a) non soddisfi più alle condizioni di accesso,
- b) non abbia potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 24,
- c) manchi gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione nazionale.

In caso di revoca dell'autorizzazione, l'autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale ne informa le autorità di controllo degli altri

Stati membri che hanno autorizzato l'impresa ; questi ultimi debbono procedere anch'essi alla revoca dell'autorizzazione. La predetta autorità adotta, con il concorso delle autorità di controllo degli altri Stati membri, tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e segnatamente restringe la libera disponibilità delle attività dell'impresa, quando una tale restrizione non sia stata ancora imposta in applicazione dell'articolo 24, paragrafi 1 e 3, secondo comma.

2. L'autorizzazione concessa alle agenzie o succursali di imprese aventi la sede sociale in un altro Stato membro può essere revocata se l'agenzia o la succursale :

- a) non soddisfa più alle condizioni di accesso ;
- b) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione dello Stato membro in cui esercita la sua attività, specialmente per quanto riguarda la costituzione delle riserve di cui all'articolo 17.

Prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, le autorità di controllo dello Stato membro in cui l'impresa esercita la sua attività consultano l'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale dell'impresa. Se esse ritengono necessario sospendere l'attività delle agenzie o succursali di cui trattasi prima che sia ultimata questa consultazione, ne informano immediatamente la stessa autorità.

3. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione o di sospensione di attività deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.

Ciascuno Stato membro prevede un ricorso giurisdizionale contro la decisione di revoca.

TITOLO III

NORME APPLICABILI ALLE AGENZIE O SUCCURSALI STABILITE NELLA COMUNITA E DIPENDENTI DA IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA FUORI DELLA COMUNITA

Articolo 27

1. Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di un'autorizzazione amministrativa l'accesso nel suo territorio alle attività di cui all'articolo 1 per ogni impresa con sede sociale fuori della Comunità.

2. Lo Stato membro può accordare l'autorizzazione se l'impresa risponde almeno alle seguenti condizioni :

- a) essere abilitata a praticare le attività di cui all'articolo 1 in conformità della legislazione nazionale da cui dipende ;
- b) aprire un'agenzia o una succursale nel territorio di detto Stato membro ;
- c) impegnarsi a istituire, presso la sede dell'agenzia o della succursale, una contabilità specifica dell'attività che vi esercita e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati ;
- d) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall'autorità competente ;
- e) disporre, nello Stato membro di esercizio, di attività per un importo almeno uguale alla metà del minimo prescritto dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), per il fondo di garanzia, e depositare un quarto di questo minimo a titolo di cauzione ;
- f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conformemente all'articolo 29 ;
- g) presentare un programma di attività conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2.

Articolo 28

Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire le sufficienti riserve di cui all'articolo 17, corrispondenti agli impegni sottoscritti nel loro territorio. Essi vigilano affinché tali riserve siano rappresentate dall'agenzia o succursale mediante attività equivalenti e, nella misura fissata dallo Stato membro, congrue.

Si applica la legislazione degli Stati membri per il calcolo di tali riserve, per la determinazione delle categorie di investimento e per la valutazione delle attività nonché eventualmente per la determinazione dei limiti entro i quali le attività possono essere ammesse a rappresentare tali riserve.

Lo Stato membro interessato esige che le attività ammesse a rappresentare tali riserve siano localizzate nel suo territorio. Tuttavia, è applicabile l'articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 29

1. Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali aperte nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito dagli elementi enumerati all'articolo 18. Il minimo del margine è calcolato in conformità dell'articolo 19. Per il calcolo si prendono in considerazione soltanto le operazioni realizzate dall'agenzia o dalla succursale.

2. Un terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia.

Tuttavia, l'importo di tale fondo non può essere inferiore alla metà del minimo previsto all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a). In esso è inclusa la cauzione iniziale depositata in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera e).

Il fondo di garanzia e il minimo di tale fondo sono costituiti in conformità dell'articolo 20.

3. Le attività che costituiscono la contropartita del minimo del margine di solvibilità devono essere localizzate all'interno dello Stato membro di esercizio fino a concorrenza del fondo di garanzia e, per l'eccedenza, all'interno della Comunità.

Articolo 30

1. Le imprese che hanno sollecitato o ottenuto l'autorizzazione in più Stati membri, possono richiedere i seguenti vantaggi che possono essere accordati soltanto globalmente :

- a) che il margine di solvibilità di cui all'articolo 29 sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità ; in tal caso vengono prese in considerazione per il calcolo soltanto le operazioni realizzate complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità ;
- b) che la cauzione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tali Stati ;
- c) che le attività che costituiscono la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.

2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità competenti degli Stati membri interessati. In essa deve essere indicata l'autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità dell'insieme delle attività svolte all'interno della Comunità dalle succursali o agenzie. La scelta dell'autorità, da parte dell'impresa, deve essere motivata. La cauzione è depositata presso il rispettivo Stato membro.

3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso di accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta. Essi diventano operanti alla data in cui l'autorità di controllo prescelta si dichiara disposta, nei confronti delle altre autorità di controllo, ad accertare la solvibilità dell'insieme delle attività svolte dalle succursali ed agenzie stabilite all'interno della Comunità.

L'autorità di controllo prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio.

4. I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati, ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

Articolo 31

1. a) Fatta salva la lettera b), le agenzie e succursali di cui al presente titolo non possono cumulare nel territorio di uno Stato membro l'esercizio delle attività contemplate nell'allegato della prima direttiva di coordinamento danni con l'esercizio di quelle elencate dalla presente direttiva.
- b) Fatta salva la lettera c), gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo che al momento della notifica della presente direttiva praticano il cumulo di queste due attività sul territorio di uno Stato membro, possano continuare a praticarvi tale cumulo purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'articolo 14.
- c) Gli Stati membri che ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a) o b), hanno obbligato le imprese stabilite sul loro territorio a porre fine al cumulo delle attività che tali imprese praticavano al momento della notifica della presente direttiva, devono imporre tale obbligo anche alle agenzie e succursali di cui al presente titolo stabilite sul loro territorio e che vi praticano il cumulo.
- d) Gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo, la cui sede sociale pratica il cumulo e che, all'atto della notifica della presente direttiva, esercitano sul territorio di uno Stato membro soltanto le attività previste dalla presente direttiva, possano proseguirvi le loro attività. Quando un'impresa intende esercitare le attività previste dalla prima direttiva di coordinamento danni su tale territorio, essa può esercitare le attività di cui alla presente direttiva soltanto attraverso una filiale.

2. Gli articoli 23 e 24 sono applicati per analogia alle agenzie e succursali di cui al presente titolo.

Per l'applicazione dell'articolo 24, l'autorità di controllo che esegue la verifica della solvibilità globale di tali agenzie o succursali è equiparata all'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, questa ne informa le autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa esercita la sua attività, le quali prendono le misure appropriate. Se la decisione di revoca è motivata dall'insufficienza del margine di solvibilità calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), le autorità di controllo degli altri Stati membri interessati procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.

Articolo 32

La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nel presente titolo, allo scopo di garantire, in condizioni di reciprocità, una sufficiente tutela degli assicurati degli Stati membri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE

Articolo 33

1. Gli Stati membri concedono alle imprese di cui al titolo II e che, alla data dell'entrata in vigore delle misure di attuazione della presente direttiva, praticano nel loro territorio uno o più rami tra quelli indicati in allegato, un termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva per conformarsi agli articoli 18, 19 e 20.

2. Inoltre gli Stati membri possono :

a) accordare alle imprese di cui al paragrafo 1, che alla scadenza del termine di cinque anni non abbiano ancora costituito integralmente il margine di solvibilità, un periodo supplementare che non può eccedere due anni, sempreché, conformemente all'articolo 24, dette imprese abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le disposizioni che si propongono di adottare per raggiungere tale margine ;

b) dispensare le imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo — eccettuate le mutue assicuratrici di cui all'articolo 3, punto 2, secondo trattino, seconda frase — per le quali, allo scadere dei cinque anni, l'importo del margine di solvibilità da costituire in base all'articolo 19, senza detrazione della riassicurazione, non raggiunge il minimo del fondo di garanzia di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), dall'obbligo di costituire tale fondo prima della fine dell'esercizio per il quale il suddetto importo raggiunge detto minimo.

Il termine massimo così assegnato a tali imprese per costituire tale minimo non può in alcun caso superare dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

3. Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 10 possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle norme della presente direttiva.

4. Le imprese aventi forma diversa da quelle indicate all'articolo 8 possono continuare ad esercitare per tre anni, a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la loro attività attuale sotto la forma giuridica che rivestono al momento di detta notifica. Le imprese costituite nel Regno Unito « by Royal Charter » oppure « by private Act » oppure « by special public Act » possono proseguire le loro attività sotto la loro attuale forma senza limitazione di tempo.

Gli Stati membri interessati predispongono un elenco di tali imprese e lo comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione.

5. Le imprese che praticano, conformemente al loro oggetto sociale, l'assicurazione sulla vita e effettuano operazioni di risparmio possono continuare ad esercitare tali attività ad eccezione delle operazioni di risparmio che debbono cessare entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva. Tale termine non si applica tuttavia alla « Caisse générale d'épargne et de retraite (CGER) » « Algemene Spaar — en Lygrentekas (ASLK) » in Belgio, alle società « registered under the Friendly Societies Acts » nel Regno Unito e alla « Banca nazionale delle comunicazioni » in Italia che possono proseguire le attività da esse praticate al momento della notifica della presente direttiva.

6. Le imprese che praticano il cumulo alle condizioni previste all'articolo 13, dispongono di un termine di cinque anni dalla notifica della presente direttiva per conformarsi all'articolo 14.

7. A richiesta delle imprese che soddisfano agli obblighi degli articoli da 17 a 20, gli Stati membri sopprimono le misure restrittive, quali ipoteche, depositi o cauzioni, costituiti in virtù della loro regolamentazione attuale.

Articolo 34

Gli Stati membri concedono alle agenzie o succursali di cui al titolo III, che alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione della presente direttiva esercitano uno o più rami fra quelli indicati in allegato, e che non estendono le loro attività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, per conformarsi all'articolo 29.

Articolo 35

Quando una filiale è aperta conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, il minimo del fondo di garanzia può essere rappresentato, a concorrenza della metà, da una garanzia finanziaria irrevocabile, concessa dalla casa madre alle condizioni seguenti :

- a) almeno il 95 % del capitale sociale della filiale deve essere detenuto dalla casa madre ;
- b) l'aliquota non versata del capitale sociale non può essere utilizzata per costituire la metà del minimo del fondo di garanzia non coperta dalla garanzia finanziaria irrevocabile, e
- c) la casa madre deve soddisfare alle condizioni finanziarie previste dalla prima direttiva di coordinamento danni e dalla presente direttiva, nel senso che i fondi corrispondenti all'importo della garanzia accordata non vengono considerati come facenti parte del patrimonio libero di tale casa madre.

Il beneficio di tale regime è valido per un periodo di sette anni a decorrere dalla sua concessione. Durante tale periodo e al più tardi a decorrere dal terzo anno, la filiale deve sostituire progressivamente la garanzia della casa madre con del patrimonio libero ; la filiale sottopone, per accordo, all'autorità di controllo competente un apposito piano insieme alla domanda di autorizzazione.

Articolo 36

Per un periodo che termina al momento dell'entrata in vigore di un accordo concluso con un paese terzo conformemente all'articolo 32 ed al più tardi allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva ogni Stato membro può mantenere, a favore delle imprese di tale paese terzo stabilite nel suo territorio, il regime applicato nei loro riguardi il 1° gennaio 1979 per quanto concerne la congruenza e la localizzazione delle riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, a condizione che ne informi gli altri Stati membri e la Commissione e non superi i limiti della attenuazioni accordate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, alle imprese di Stati membri stabilite nel suo territorio.

Articolo 37

1. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equipollente, rilasciato dalla competente autorità giudi-

ziaria o amministrativa dello Stato membro d'origine o di provenienza, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Quando nello Stato membro d'origine o di provenienza non viene rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio dello Stato membro d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto Stato.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 devono, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri designano, entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Nello stesso termine, ogni Stato membro comunica anche agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità e gli enti ai quali devono essere presentati i documenti di cui al presente articolo a corredo della domanda di esercitare nel territorio di tale Stato membro le attività di cui all'articolo 1.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni dirette all'interno della Comunità e per esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 39

1. La Commissione sottopone al Consiglio, entro sei anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, una relazione sulle incidenze delle esigenze finanziarie prescritte dalla presente direttiva sulla situazione del mercato dell'assicurazione degli Stati membri. Ove occorra, la Commissione sottopone al Consiglio rela-

zioni interinali prima della fine del periodo transitorio di cui all'articolo 33, paragrafo 1.

2. Al termine di un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione dedicata alle operazioni dei due tipi di imprese che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, ossia le imprese che praticano il cumulo dell'esercizio delle attività di cui alla prima direttiva di coordinamento danni e di quelle elencate nella presente direttiva e le imprese che esercitano unicamente le attività di cui alla presente direttiva.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, procede ogni due anni all'esame ed eventualmente alla revisione degli importi espressi in unità di conto nella presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità. La Commissione sottopone al Consiglio la sua prima proposta al riguardo contemporaneamente ad una proposta relativa alle assicurazioni per danni quale prevista dall'articolo 3 della direttiva 76/580/CEE ⁽¹⁾ ed entro un termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

Articolo 40

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni conformemente alla presente direttiva nel termine di di-

ciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni così modificate, fatti salvi gli articoli da 33 a 36, si applicano nel termine di trenta mesi a decorrere da questa notifica.

Articolo 41

Dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative, regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 42

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET

⁽¹⁾ GU n. L 189 del 13. 7. 1976, pag. 13.

ALLEGATO**Classificazione per ramo**

- I. Le assicurazioni di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a); b) e c), ad eccezione di quelle sub II e III.
 - II. L'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità.
 - III. Le assicurazioni di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a) e b), connesse con fondi d'investimento.
 - IV. La « permanent health insurance » di cui all'articolo 1, punto 1, lettera d).
 - V. Le operazioni tontinarie di cui all'articolo 1, punto 2, lettera a).
 - VI. Le operazioni di capitalizzazione, di cui all'articolo 1, punto 2, lettera b).
 - VII. Le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, di cui all'articolo 1, punto 2, lettere c) e d).
 - VIII. Le operazioni di cui all'articolo 1, punto 2, lettera e).
 - IX. Le operazioni di cui all'articolo 1, punto 3.
-